PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA CAMPIGNA

DELIBERA COMMISSARIALE N. 232 DEL 05/08/2005

REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE DELLE ARMI NEL PARCO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 marzo 2004 con il quale viene nominato il dott. Aldo Cosentino quale Commissario Straordinario dell'Ente Parco ed il dotto Massimo Avancini quale sub Commissario dell'Ente.

VISTO l'atto di delega in data 13/04/04, prot. 1632/04 EP, con il quale il Commissario Straordinario del Parco ha attribuito ogni più ampia facoltà di legge al Sub Commissario dotto Massimo Avancini nell'assolvimento delle funzioni commissariali.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/DPN/1261 del 05.07.05 con il quale si confermano le nomine del Commissario e del Sub Commissario per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data del 11 luglio 2005.

VISTA la legge 394 del 1991 ed in particolare l'art. 11, al comma 3 lettera 0 ed al comma 4, relativi al divieto di introduzione di armi nel Parco Nazionale ed alle procedure per la deroga a tale divieto;

VISTA la bozza di Regolamento per !'introduzione di armi nei Parchi Nazionali, trasmessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tutti i Parchi Nazionali, al fine dell'adozione previo adattamento alle specificità di ogni singola area protetta;

RITENUTO, così come espressamente indicato dal Ministero, di dover apportare alcune modifiche ed integrazioni alla bozza di Regolamento in questione, al fine di adattare tale normativa alle specifiche situazioni del Parco Nazionale;

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dal Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse in collaborazione con il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che integra il presente atto quale allegato

RITENUTA tale bozza meritevole di approvazione, in quanto rispondente alla vigente normativa, alle linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché agli obiettivi di conservazione dell'ambiente nel rispetto dei diritti dei residenti nell'Area Protetta.

RITENUTO dunque necessario provvedere all'approvazione del Regolamento di cui all'allegato "A", comprensivo delle tre cartografie che fanno parte integrante del Regolamento stesso;

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per l'attività di vigilanza prevista dalla legge, subordinando l'efficacia del Regolamento all'approvazione del Ministero stesso;

RITENUTO di dover dare mandato agli Uffici, una volta ottenuta l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di disporre la pubblicazione del Regolamento, senza costi per l'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, così come previsto dallo stesso Ministero;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato All “B”.

1.VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato “B”.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'introduzione e la detenzione di armi nel Parco Nazionale, che integra il presente atto quale allegato "A";
2. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per l'attività di vigilanza prevista dalla legge, subordinando l'efficacia del Regolamento all'approvazione del Ministero stesso;
3. di dover dare mandato agli Uffici, una volta ottenuta l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di disporre la pubblicazione del Regolamento, senza costi per l'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, così come previsto dallo stesso Ministero;
4. di prendere atto del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato rispettivamente dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, che integrano il presente atto quale allegato All. "B"

Regolamento per l'introduzione e detenzione di armi nel Parco Nazionale.

Art. 1 - Legge quadro.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, è indicata come Legge quadro.

Art.2 - Ambito di applicazione -

1.Il presente regolamento, alla luce dell'art.11 comma 3 della Legge quadro - che interdice nei parchi le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,- individua, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge quadro e con riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le ipotesi di deroga al divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
2.Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge quadro.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento per:

a) *"introduzione"* si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;
b) *"trasporto"* si intende il transito ovvero I 'attraversa mento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
c) *"esportazione"* si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
d) *"armi"* si intendono - con eccezione delle armi giocattolo ([1]) - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti ([2]) ;
e) *"oggetti assimilati alle armi"* si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti ([3]). Si intendono altresì per *"oggetti assimilati alle armi",* le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi: ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco ([4]), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.
f) *"esplosivi"* si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o

---

[1]() Cfr. art. 5 della legge n. 110 del 1975, come modificata dalla legge n. 36 del 1990.
[2]() Cfr. art. 585 comma 2 e art. 704 del c.p.; art. 30 del T.u.l.p.s. e art.45 del relative Reg.to. Per la classificazione delle armi, cfr. L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2; per le armi uso sportivo cfr. L. n. 85 del 1986; per le armi trasportate dai componenti delle Società di Tipo a segno, cfr. art. 76 del Reg. al T.u.l.p.s..
[3]() Cfr. art. 58, ultimo comma c.p.
[4]() Cfr. art. 2 comma 3 della legge n. 110 del 1975; cfr., altresì, Cass. Pen. I, 21.4.1999, n. 8771 che ha statuito il seguente principio: In tema di armi, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel comma 3 dell'art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle a emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala".

congegni, o in q-ualsiasi altro modo disposti o adoperati ([5]). Si intendono, altresì, per *"esplosivi"* i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;

g) *"mezzi di cattura"* si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ([6]).

Art. 4 - Privati: definizione.

2.Non sono considerati _ privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonchè alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
b) gli addetti al servizio di polizia municipale ed i dipendenti di Enti diversi dal Comune che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonchè negli ambiti territoriali indicati dall'art.5 della legge n.65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti ([7]);
c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
d) Guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura.

3.Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. l1 della Legge quadro ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 5- Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

---

[5]() I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie dall'art. 82 del Reg. al T.u.l.p.s.: 1) polveri e prodotti affini nelle effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

[6]() L'art. 21 lett. u) vieta di "usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o convegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.

[7]() L'art. 5 comma 5 della L. n. 65 del 1986 dispone: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

1.Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 018.6.1931, n.773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.
2.Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del parco ([8]).
3.Ai personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo; autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il *v* porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco.
4.Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco ..
5.Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno .del territorio del Parco.

---

[8]() Cfr. d.m. 24.31997, n. 371, art. 1: 1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumità personale a causa dell'attività di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge: a) personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e penali ed alle segreterie di sicurezza; conducenti di automezzi speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria delegato alla riscossione di somme; b) medici, professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività nell'ambito degli istituti penitenziari; c) personale appartenente agli organismi previsti dagli articolo 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; d) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; e) personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, non appartenente alle Forze di polizia, che presta servizio o esplica compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; f) personale dell'Amministrazione dell'Agricoltura e delle foreste aventi compiti di direzione o comando del Corpo forestale dello Stato o di sue unità organizzative, non appartenente al Corpo stesso; g) responsabili dei servizi di certificazione C.I.T.E.S. per il controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti al Corpo forestale dello Stato; h) personale delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, addetto ai servizi che comportano esposizione a rischio, giusta attestazione del sottocapo di stato maggiore della difesa o di forza armata, del capo ufficio del segretario generale della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo o della regione aerea competente per territorio; i) personale civile dell'Amministrazione della difesa con profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza"o di "capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia" inquadrato, rispettivamente, nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia giurata o di agente di pubblica sicurezza"; l) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1, lettera, a), del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 6 -Medici veterinari: deroga.

1.I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione nell'area del Parco possono detenere e portare nel territorio del Parco stesso gli strumenti che quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.
2.L'Ente Parco, con motivato provvedimento, può revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma nei confronti di singoli soggetti, a seguito di segnalazione da parte del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato o di altra Forza di Polizia.

Art. 7 - Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.

1.Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente tramite gli itinerari indicati nella cartografia allegata al presente Regolamento quale allegato "A". All'interno di tali itinerari le armi da sparo devono essere collocate all'interno dei mezzi. di trasporto, riposte nelle apposite custodie e disattivate.
2.Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui all'articolo 11.
3.I mezzi di cattura e le- eventuali armi utilizzate dall'Ente Parco, anche tramite soggetti espressamente individuati, per le operazioni di gestione della fauna del Parco previste da appositi Piani e Programmi dell'Ente, possono essere detenuti e trasportati all'interno del Parco senza bisogno di specifica autorizzazione.

Art. 8 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1.Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi, è consentita, nel territorio del Parco, nei locali ricadenti all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento quale allegato "6". Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.
2.La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi. .
3.Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e regolamenti vigenti e ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti Autorità, il commercio, all'interno del territorio del Parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentito solo se i locali in cui si svolge la relativa attività ricadono

all'interno delle aree indicate nella cartografia allegata al presente regolamento quale allegato "B". Nei locali esterni· a tali aree l'attività di commercio è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui al successivo art. 11.

Art. 9 - Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.

1.Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio ed di artifici pirotecnici (ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio), l'esplosione di bombe carta, di petardi, morta retti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito all'esterno dell'area indicata nell'allegata cartografia (all. C) ([9]).
2.E' consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lancia razzi e delle relative munizioni. da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.
3.Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati nell'allegata cartografia (Allegati "A" e "B")*:*

a) coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ovvero cui una delle più lame ecceda i quattro centimetri di lunghezza;
b) coltelli non acumi nati la cui lama superi i sette centimetri di lunghezza ([10]).

4.Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione - ove situata all'esterno delle aree indicate nell'allegata cartografia di cui all'allegato "B" - o delle appartenenze di essa, i coltelli di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

Art. 10 - Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco.

1.I residenti ed i possessori di abitazioni nel territorio del Parco, all'esterno dell'area indicata nella cartografia di cui all'allegato "B", che detengono presso l'abitazione ove risiedono le armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonchè gli esplosivi di cui alle lettere d), e) ed f) di cui al precedente articolo 3 da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti - entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonchè gli esplosivi detenuti. Nella comunicazione dovrà indicarsi il percorso ritenuto più breve che distanzia il luogo di detenzione da uno degli itinerari, riportati nell'allegata cartografia, in cui il trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati

[9]() Cfr, art, 703 c.p. ed art. 57 del T.u.l.p.s. che consentono tale attività anche nei luoghi abitati o lunto una via pubblica o nelle adiacenze di essa ai soggetti muniti di licenza di p.s.
[10]() Cfr. art. 80 comma 2 del Reg.to al T.u.l.p.s.

e degli esplosivi è ordinariamente consentito.
2.La detenzione comunicata in base al comma precedente è autorizzata per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla ricezione della: comunicazione; resta inteso che il Parco potrà, con motivato provvedimento, negare l'autorizzazione alla detenzione, così come potrà fornire particolari prescrizioni, anche relativamente al percorso da seguire dal luogo di detenzione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi ad uno degli itinerari di cui al precedente comma 1.
3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti nel territorio del Parco che detengono, da data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni all'area indicata nell'allegata cartografia di cui abbiano la disponibilità.

Art. 11 - autorizzazioni all'introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura

1.Tutti i privati che abbiano necessità di introdurre, trasportare ed esportare nel e dal territorio del Parco Nazionale armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori dei percorsi riportati nella cartografia di cui all'allegato "A", devono presentare istanza all'Ente Parco con almeno 45 giorni di anticipo.
2.L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Parco o, in alternativa, deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:

- Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica)
- Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da trasportare;
- estremi della licenza di porto d'armi;
- motivo del trasporto;
- esatto itinerario, cartograficamente individuato;
- dichiarazione di assenza di itinerari alternativi esterni al Parco.

3.L'istanza deve essere spedita o consegnata direttamente al Comando Stazione Forestale competente per il territorio, in relazione al percorso richiesto. Nel caso il percorso interessi più Comandi Stazione del Parco Nazionale, basterà inviarlo ad uno di questi. Il Comando Stazione Forestale inoltrerà l'istanza, con la relativa istruttoria, all'Ente Parco, che rilascerà l'autorizzazione avente validità di un anno.
4.Nel caso di richieste di rinnovo dell'autorizzazione per motivi venatori, allo scadere del primo anno, l'istanza deve essere presentata con le stesse modalità di cui al comma precedente; in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente .negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comando Stazione Forestale.

Art. 12 Autorizzazioni alla detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura.

1. Tutti i privati che abbiano necessità di detenere nel territorio del Parco Nazionale armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori delle aree riportate nella cartografia di cui all'allegato "B", devono presentare istanza all'Ente Parco con almeno 45 giorni di anticipo.
2. L/istanza di cui al comma 1 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto

dal Parco o, in alternativa, deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:

- Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico, eventuale recapito di posta elettronica)
- Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da detenere;
- estremi della licenza di porto d/armi o del titolo autorizzativo alla detenzione;
- motivo della detenzione;
- esatto itinerario, cartograficamente individuato, dal luogo di detenzione al confine del Parco o all'itinerario consentito più vicino tra quelli di cui alla cartografia dell'allegato "A";

3. La comunicazione di cui all'art. 10 del presente regolamento deve essere redatta secondo le modalità di cui al precedente comma.
4. Tutte le richieste e le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate o presentate al Comando Stazione Forestale competente per territorio in relazione al luogo di detenzione. Il Comando Stazione provvederà ad inoltrare le richieste e le comunicazioni all'Ente Parco, unitamente alla relativa istruttoria.
5. Allo. scadere annuale di autorizzazioni già rilasciate gli interessati potranno presentare richiesta di rinnovo con le medesime modalità. in tal caso l'autorizzazione, se non espressamente negata, si intende rilasciata per silenzio assenso decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comando Stazione Forestale.